

CAMPESSE
ORIGINALE

Avv. UGO CAMPESE

VIA F. RAGUZZINI, 10 - 82100 BENEVENTO
TEL. 0824 315253 - 0824 315254

22831/2010

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Accollo
cumulativo -
Solidarietà
- cessione
di ramo
d'azienda

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| Dott. MICHELE VARRONE | - Presidente - | R.G.N. 10332/2006 |
| Dott. FULVIO UCCELLA | - Rel. Consigliere - | Cron. 22831 |
| Dott. ALFONSO AMATUCCI | - Consigliere - | Rep. 7704 |
| Dott. GIANCARLO URBAN | - Consigliere - | Ud. 04/10/2010 |
| Dott. ROBERTA VIVALDI | - Consigliere - | PU |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10332-2006 proposto da:

GESTIONE ATTIVITA' SGA S.P.A. 05828330638 in persona
dell'Amministratore Delegato legale rappresentante
pro-tempore Avv. MARCELLO VALIGNANI elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 75, presso lo
studio dell'avvocato CALZETTA GIANCARLO,
rappresentata e difesa dall'avvocato SPARANO
VINCENZO giusta delega in calce al ricorso;

contributo
unificato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. CAMPESSE

per diritti € 14.164,9

il 23.11.2010

IL CANCELLIERE

- *ricorrente* -

contro

LA MONETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

2010

1647

Stampa fiscale e identificativa:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO € 14,16

QUANTIFICAZIONE

Entrate

0002055 00002843 W08A1001

00272788 23/11/2010 11:16:42

0001-00010 00405078933723

IDENTIFICATIVO 0109232540619

0.1.09.202254.061.9

00761680636 in persona del Liquidatore Dottore
GIULIO MONETA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato
SPADAFORA GIORGIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato CAMPESE UGO giusta delega a margine
del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3739/2005 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, emessa
l'11/11/2005, depositata il 28/12/2005, R.G.N.
4299/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;

udito l'Avvocato UGO CAMPESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 novembre 2005 la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dalla Società per gestione di attività SGA s.p.a. avverso la omologa decisione del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2003, che, a seguito della controversia instaurata dalla MONETA s.p.a. in liquidazione, aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato nei suoi confronti dalla SGA, cessionario dello stesso credito vantato dall'ISVEIMER verso la MONETA s.p.a. e rigettato la riconvenzionale dispiegata dalla convenuta, volta ad accertare la solidarietà legale tra essa MONETA s.p.a. e le due società MONETA INDUSTRIA s.p.a. e MONETA PENTOLE s.p.a.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la SGA, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la MONETA s.p.a. in liquidazione, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.-Va premesso che il presente ricorso non necessita dei quesiti di diritto ex art.366 bis c.p.c., perché la sentenza impugnata è anteriore al 2 marzo 2006.

Ed, inoltre, contrariamente a quanto deduce la società resistente, il ricorso non è inammissibile, perché, nella sostanza, sono rispettati gli estremi di cui all'art.366

c.p.c., essendo i fatti di causa sufficientemente esposti e non già genericamente dedotti.

Ciò posto, osserva il Collegio che i quattro motivi, in cui si articola la presente impugnazione, sono volti ad infirmare la decisione del giudice dell'appello, che ha ritenuto, in estrema sintesi, prescritto il credito vantato dalla SGA, quale cessionaria dello stesso credito da parte dell'ISVEIMER, nei confronti della Moneta s.p.a., in liquidazione, attraverso argomentazioni fattuali e giuridiche che, se condivise, potrebbero riformare la impugnata sentenza.

2. In punto di fatto, la Moneta s.p.a. in liquidazione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Napoli la SGA nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dall'ISVEIMER, per sentir dichiarare estinto il credito vantato dal cedente Istituto e, di conseguenza, sentire dichiarare nulle o inefficaci le ipoteche in rinnovazione iscritte anche in rettifica sui complessi immobiliari siti in Arpaia (Benevento) ed in Casalnuovo di Napoli.

Il credito ceduto dall'Istituto concerneva un mutuo erogato dall'Istituto alla Moneta s.p.a., non ancora in liquidazione all'epoca ed equivalente a 1.500.000 dollari USA per atto notaio Giusti del 5 agosto 1980.

In virtù di tale atto furono iscritte ipoteche di secondo grado sui due complessi sopra indicati.

Con atto pubblico per notaio Giusti del 29 dicembre 1980 furono costituite tre diverse società: la Milano Certosa s.p.a.; la Moneta Industria s.p.a. e la Moneta Pentole s.p.a..

Alla Moneta Pentole s.p.a. (oggi Fabbrica casalinghi s.p.a.,) fu conferito il complesso industriale sito in Arpaia; alla Moneta Industria s.p.a. quello di Casalnuovo.

Assumeva la Moneta s.p.a. che l'ISVEIMER non aveva acconsentito all'accollo del mutuo da parte delle due società conferitarie, per cui esso Istituto era creditore nei confronti della mutuataria Moneta s.p.a. e terzo avente prelazione ipotecaria sui due complessi immobiliari conferiti rispettivamente alla Moneta Pentole s.p.a. e alla Moneta Industria s.p.a.

Il credito vantato dall'Istituto e richiesto dalla cessionaria SGA si era prescritto per decorso del termine decennale, senza che vi fosse stata una procedura esecutiva nei suoi confronti, né vi fossero stati altri atti interrottivi.

Nonostante ciò, l'ISVEIMER aveva iscritto il 27 luglio 2000 sul complesso industriale di Arpaia ipoteca in rinnovazione (con rettifica del 19 agosto 2000) in proprio favore e contro la Moneta s.p.a. e la Fabbrica casalinghi s.p.a. (ex Moneta Pentole s.p.a.) e poi altra ipoteca in rinnovazione sempre in proprio favore e contro la Moneta

s.p.a e la Moneta Industria sul complesso industriale di Casalnuovo.

Mel costituirsi la SGA, oltre la legittimazione attiva, deduceva che nei confronti delle due società conferitarie si erano verificati atti interruttivi della prescrizione, da ravvisarsi nella sua domanda di ammissione al passivo fallimentare quanto alla MONETA INDUSTRIA e nella pendenza del concordato preventivo quanto alla Moneta Pentole.

Le due società dovevano considerarsi obbligate in solido con la Moneta s.p.a. relativamente al pagamento del mutuo, per cui in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento della solidarietà tra le tre società.

Il Tribunale accoglieva la domanda della Moneta s.p.a, e dichiarava prescritto il suo debito; rigettava la riconvenzionale dispiegata dalla SGA.

La sentenza veniva confermato, come già detto, dal giudice dell'appello.

2.-Osserva il Collegio che la sommaria descrizione della vicenda in punto di fatto è apparsa opportuna onde affrontare la problematica sottoposta al suo esame dal presente ricorso, che propone due censure di carattere processuale (la prima e la quarta) e due di carattere sostanziale.

2.1.-Il **primo motivo** (carenza del potere di rappresentanza del liquidatore in mancanza di iscrizione della sua nomina nel Registro delle imprese-errata e falsa

applicazione degli artt.23310, 2432 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) va disatteso.

Di vero, il giudice dell'appello ha ritenuto che la sopravvenuta iscrizione (cfr.visura camerale del 28 novembre 2003) ha comunque sanato l'eventuale vizio di costituzione, in quanto nel giudizio si è costituito il liquidatore iscritto e questi ha ampiamente ed incondizionatamente ratificato l'operato di se medesimo NON iscritto (p.9 sentenza impugnata).

Ma, oltre questa argomentazione, il giudice dell'appello ha avuto anche modo di affermare che la pubblicità, nella specie, relativa ai liquidatori, non ha natura costitutiva, in quanto non è richiesta dalla legge per dare vita al potere rappresentativo del liquidatore, già attribuito dall'organo sociale deputato (v.verbale assemblea straordinaria del 18 novembre 1985, prodotto in primo grado), ma ha solo la funzione di poter opporre tale potere a coloro, i terzi, che con la società vengano a contatto.

Poste queste premesse in fatto -non smentite dalla SGA nella sua censura- il giudice pone in rilievo che:

1) già la domanda proposta nella qualità di liquidatore era da sola sufficiente a portare la sua nomina a conoscenza del terzo (Cass.S.U.n.6459/85), destinatario della domanda;

2) in epoca anteriore all'introduzione del giudizio vi fu uno scambio di lettere tra il Giulio Moneta, qualificatosi liquidatore e l'ISVEIMER, che rispondeva alla MONETA s.p.a. in liquidazione e la SGA, cessionaria del credito dell'ISVEIMER, notificava atto di significazione e diffida alla MONETA s.p.a. in liquidazione (p.9-10 sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, immune da censure.

2.-Con il **secondo motivo** (conferimento di cespiti gravati da ipoteca alle società conferitarie e consequenziale accollo del relativo debito-errata e falsa applicazione dell'art.1273 c.c. e dell'art.360 n.3 c.p.c.) la società ricorrente lamenta che il giudice dell'appello sarebbe incorso in un grave errore di diritto, laddove ha ritenuto che, nella fattispecie, difettesse la prova dell'esistenza di un accollo cumulativo in quanto nella stessa, in virtù dell'art.127 c.c., si sarebbe verificata la ipotesi di accollo cumulativo ex lege del debito tra la società conferente (la MONETA s.p.a.) e le sopirà conferitarie (MONETA PENTOLE s.p.a. e MONETA INDUSTRIA s.p.a.).

In sintesi, ad avviso della società ricorrente, la due conferitarie sarebbero solidalmente obbligate, unitamente alla conferente, per il semplice fatto di aver ricevuto a titolo di conferimento operato dalla conferente, i beni

immobili garantiti da ipoteca a favore dell'ISVEIMER in virtù del contratto di mutuo del 5 agosto 1980.

Al riguardo, sottolinea il Collegio, il giudice dell'appello ha escluso che nel caso in esame si fosse raggiunta la prova dell'esistenza di una ipotesi di accollo volontario cumulativo.

Infatti, il giudice a quo ha posto in rilievo che SGA nulla ha prodotto in merito e gli atti giudiziari a sua conoscenza (decreto del Tribunale di Benevento in sede di concordato fallimentare; provvedimento della Corte di appello di Napoli in sede di reclamo di quel decreto; sentenza del Tribunale di Napoli del 6 febbraio 1987, che dichiarava di ignorare se dotata di autorità di cosa giudicata; sentenza di Corte di appello di Napoli del 7 settembre 2000) depongono in senso contrario.

Il giudice dell'appello ha anche argomentato che tale prova è mancata in sede di gravame, allorché la SGA ha richiamato in proprio favore (ai fini istruttori della non prescrizione del credito) "anche quell'atto di pignoramento eseguito contro i beni della Moneta Industria, definita semplicemente terza acquirente", "di fatto smentendo la tesi secondo la quale anche MONETA PENTOLE e MONETA INDUSTRIA sarebbero sue debentrici in relazione al contratto di mutuo del 5 agosto 1980" (p.18-20 sentenza impugnata).

Non solo, ma il giudice dell'appello si fa cura di sottolineare:

1) la tardività della produzione della lettera del sette febbraio 1986 che avrebbe potuto configurare la responsabilità quanto meno della MONETA INSUSTRIA;

2) la irrilevanza del riconoscimento della situazione debitoria fatto in quel documento tanto della MONETA s.p.a. quanto della MONETA INDUSTRIA, perché riguardante rate non meglio specificate;

3) ed, infine, ha escluso tale responsabilità per il semplice fatto che le due conferitarie si sono rese acquirenti di beni (i complessi immobiliari siti in Arpaia e in Casalnuovo di Napoli) ipotecati e il terzo acquirente di un tale immobile non è obbligato in solido con il debitore principale perché non soggetto passivo del rapporto obbligatorio (p.21-22 sentenza impugnata).

A fronte di simile ed approfondito iter argomentativo, la società ricorrente richiama la normativa in tema di accollo, tralasciando, per l'appunto, di considerare che la solidarietà è stata esclusa perché non provata da nessuno dei documenti prodotti per la tardività della produzione di alcuni di essi.

Ne consegue che a nulla rileva, stante questo accertamento, la giurisprudenza richiamata (p.13 ricorso).

3.-Con il **quarto motivo**, che il Collegio stima esaminare subito dopo il secondo, stante la prospettazione della ritenuta solidarietà sotto il profilo della configurabilità dell'accollo ex lege in virtù del conferimento di due rami di azienda con i relativi stabilimenti industriali alle due società neocostituite ed assunzione dei beni da parte delle conferitarie e ciò ai sensi dell'art.2560 c.c., la società ricorrente assume che si tratta, per l'appunto, di cessione di ramo di azienda.

Al riguardo, non solo il giudice dell'appello l'ha escluso, e, comunque, ha affrontato la deduzione dell'appellante, ma ha escluso la responsabilità solidale sotto questo profilo sulla base della circostanza che il debito verso l'ISVEIMER non era annotato nei registri contabili della Moneta s.p.a., in quanto il suo creditore non aveva provato l'iscrizione di quei debiti nei libri contabili obbligatori della venditrice, a nulla rilevante l'eventuale conoscenza aliunde delle passività da parte dell'acquirente (Cass.n.4726/02, che richiama e che risulta solidamente confermata da Cass.n.13442/03; Cass.n.16911/04;Cass.8721/05); e da cui non è il caso di discostarsi.

Infatti, sebbene la dottrina indicata dalla ricorrente sembra diversamente orientata, ritiene il Collegio che la norma citata è una norma a carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibile di poter essere interpretata se non

rigorosamente, come, peraltro, ha avuto modo già di statuire questa Corte sin dal 1971 (Cass.n.1454/71).

E ciò senza trascurare che la censura si concreta nell'evidenziare che le due conferitarie avevano riportato in bilancio il debito verso l' ISVEIMER e quindi "riconosciuto direttamente ed esplicitamente la loro situazione debitoria" (p.18 ricorso), mentre la norma parla di annotazione nei libri sociali della cedente, ovvero, nella specie, della MONETA s.p.a. che avrebbe ceduto rami di aziende: il che non è allegato nemmeno nel ricorso.

4.-Con il **terzo motivo** la società ricorrente si duole dell'omesso esame e valutazione di un documento e precisamente della lettera dell' ISVEIMER del 15 novembre 1984 inviata alle tre società-la conferente e le conferitarie-, contenente la piena espressione dell'adesione del creditore-la ISVEIMER-all'accollo intercoso, in stretta applicazione dell'art.1273 c.c.

A suo avviso, il giudice dell'appello avrebbe fatto erronea e falsa applicazione del divieto di nuovi documenti in grado di appello ai sensi dell'art.345 comma 3 c.p.c., in relazione all'art.360 n.,3 c.p.c.

In merito, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non corrisponde al vero che il giudice dell'appello non ne abbia tenuto conto (v.p.15 sentenza impugnata primi 4 righi, in cui testualmente si

afferma" tuttavia dei documenti prodotti in appello e di tutti quelli elencati nell'indice del fascicolo di secondo grado dell'appellante e non solo di quelli di cui si sta trattando, non si può tener conto in quanto la loro produzione è tardiva e come tale inammissibile^{//}, ma in conformità al *dictum* di questa Corte (Cass. S.U. n.8203/05) ne ha dichiarata la inammissibilità.

A fronte di questo argomentare la società ricorrente si limita ad evidenziare-senza, peraltro, ottemperare al criterio dell'autosufficienza, perché non ne riproduce il contenuto, né indica il momento della produzione- che la citata lettera del 15 novembre 1984 non costituirebbe un documento nuovo, mostrando, quindi, *ex adverso* la correttezza della statuizione del giudice dell'appello, nel senso che il detto documento non era stato prodotto e comunque non prodotto nei termini, non essendo sufficiente la sua menzione in altro documento.

Infatti, la semplice menzione non è equipollente alla produzione che è richiesta dal codice di rito proprio ai fini probatori diretti e non *de relato*, soprattutto se si ignora la trascrizione del contenuto e che deve avvenire nei termini indicati (ormai *jus receptum* dopo Cass.S.U.n.8203/05e da ultimo Cass.n.11346/10, che ha disatteso l'indirizzo di cui a Cass.n.1048/04 richiamata dalla SGA a p.15 del ricorso).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.200/00, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2010.


Il Consigliere relatore



Il Presidente




IL CANCELLIERE C1
Innocenza Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **10 NOV. 2010**

IL CANCELLIERE C1
Innocenza Battista



CORTE DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE -

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. AN - CAMPESE UGO

nell'interesse di LA MONETA S.P.A. in liquid. So Butaric
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 24 NOV 2010



IL FUNZIONARIO

24 NOV 2010

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Fontana".